



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **131** del **16-05-2020**

OGGETTO: Proroga efficacia Ordinanze Sindacali in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19 sino al 31.05.2020.

Il Sindaco

premesse

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

letto

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020);

Richiamate

le ordinanze sindacali, adottate ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 267/00:

- n. 82 del 10.03.2020 di chiusura "sino a tutto il 3 aprile 2020, delle seguenti strutture comunali: Centro Polivalente "Prof. Mario Lambiase"; plesso ex orfanotrofio SS. Trinità; "Centro Anziani" viale Sardegna; biblioteca comunale Villa Macrina; tendostruttura comunale del complesso "La Salle";
- n. 86 del 16.03.2020 di parziale deroga, sino al 3 aprile 2020, all'orario per il conferimento dei rifiuti, nelle zone servite dal porta a porta (dalle ore 19:00 alle ore 24:00);
- n. 89 del 18.03.2020 di chiusura degli Uffici d'Anagrafe addetti al rilascio delle carte di identità e delle certificazioni sino al 03.04.2020;
- n. 99 del 3.04.2020 di proroga dell'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 86 del 16.03.2020 sino al 14.04.2020.
- n. 102 del 13.04.2020 di proroga dell'efficacia delle OO. SS. (di cui innanzi), adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19, sino al 03.05.2020;
- n. 118 del 30.04.2020 di proroga dell'efficacia delle OO. SS. (di cui innanzi), adottate in materia di emergenza epidemiologica da COVID -19, sino al 17.05.2020;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuto, pertanto, che

persistono tutte le ragioni di necessità ed urgenza già rappresentate ed esposte nelle ordinanze innanzi richiamate, che abbiansi quivi da ritenersi per ripetute e trascritte;

sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze relative al territorio regionale e comunale, occorre confermare il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nel Comune di Torre del Greco, al fine di non determinare l'aumento dei contagi e dei decessi e, di contrastare l'emergenza epidemiologica ancora in atto;

le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/00, concretandosi in una situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto- legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, sono confermate, con efficacia dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020, le misure, i divieti e tutto quanto stabilito con le seguenti ordinanze:

- n. 82 del 10.03.2020 di chiusura delle seguenti strutture comunali: Centro Polivalente "Prof. Mario Lambiase"; plesso ex orfanotrofio SS. Trinità; "Centro Anziani" viale Sardegna; biblioteca comunale Villa Macrina; tendostruttura comunale del complesso "La Salle";
- n. 86 del 16.03.2020 di parziale deroga, sino al 3 aprile 2020, all'orario per il conferimento dei rifiuti, nelle zone servite dal porta a porta, che viene consentito dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
- n. 89 del 18.03.2020 di chiusura degli Uffici d'Anagrafe addetti al rilascio delle carte di identità e delle certificazioni;

DISPONE

che la presente ordinanza entri in vigore con decorrenza dal 18 maggio 2020 e sia pubblicata sull'Albo Pretorio on- line del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente";

sia inviata a :



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig.ri Dirigenti del Comune di Torre del Greco;

Alla Società affidataria del servizio N.U. Buttol srl via pec all'indirizzo buttosrl@pec.it.

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale).

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Con riferimento alle sole ordinanza n. 86 del 16.03.2020 e n. 99 del 3.04.2020, fatti salvi i divieti e le sanzioni già previste delle altre ordinanza sindacali vigenti in materia, l'inosservanza delle stesse è soggetta, se non diversamente stabilito e fatto salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Si rammenta che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 che vanno da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni con l'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Sindaco

Dott. Giovanni Palomba

